

N. 2235

## DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori NAPOLI Roberto, NAVA, DE SANTIS  
e CIRAMI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 MARZO 1997**

—————

Modifica dell’articolo 10 del decreto legislativo 14 agosto  
1996, n. 494, di attuazione della direttiva 92/57/CEE  
concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da  
attuare nei cantieri temporanei o mobili

—————

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 10 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, «Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili» non ricomprende tra i requisiti delle figure professionali incaricate a svolgere i compiti del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori il diploma di laurea in scienze agrarie e scienze forestali, accanto a quelle di ingegneria, architettura e relativi ai diplomi universitari, nonchè al diploma di geometra e perito industriale.

L'omesso inserimento della menzionata figura professionale è inspiegabile e sicuramente da ascrivere a mera dimenticanza visto che il citato decreto legislativo elenca i lavori edili o di genio civile di cui all'articolo 2, lettera a), riportati nell'allegato I del decreto in epigrafe, per la più parte inseriti tra le competenze del dottore agronomo e dottore forestale nell'articolo 2 della legge 7 gennaio 1976, n. 3, e successive modificazioni, ed uno, in particolare, quello della sistemazione forestale di specifica ed esclusiva attribuzione alla scrivente categoria, a cui, giova ricordare, sono assegnate, per legge, precise attribuzioni in materia di sicurezza nell'ambito della fase esecutiva di tutti i lavori di sua competenza. Infatti il dottore agronomo-forestale può sempre esercitare «la sorveglianza» su tutte le opere di sua pertinenza, da intendersi, fondamentalmente, come vigilanza sulla tutela della salute dei lavoratori impegnati nei cantieri. Inoltre ai professionisti iscritti all'albo dei dottori agronomi e dei dottori forestali sono assegnate delicate mansioni di certificazione con rilevatissimi possibili risvolti sulla salute delle persone, come il «collaudo, compresa la certificazione statica

ed antincendio, delle costruzioni rurali e di quelle attinenti alle industrie agrarie...». Ed ancora è consentito agli iscritti all'Ordine la progettazione e la direzione dei lavori in zone sismiche.

Se ciò non bastasse la legge assegna alla categoria qui rappresentata tutte, ad eccezione delle mansioni di perito comunale, le attività, le operazioni e le attribuzioni richiamate nell'articolo 16 e nell'articolo 19 del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, (Regolamento per la professione di geometra), per cui questa pressochè totale comunanza di competenze, tra le due professioni, quella di dottore agronomo-forestale e quella di geometra, rende ancor di più inspiegabile ed immotivata la non inclusione nel più volte citato articolo 10 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494.

In nessun modo, comunque, il dispositivo di legge di cui all'oggetto può giungere ad abrogare competenze, ambiti ed attribuzioni di similare significato o valenza già contenuti in altre leggi esistenti, come la legge 10 febbraio 1992, n. 152, creando disagio, confusione e sconcerto in migliaia di professionisti.

Infine, l'assenza dei laureati in scienze agrarie e scienze forestali, figure di primo piano nell'ambito dei lavori inerenti le costruzioni rurali e delle industrie agrarie, causerà grave disagio all'intero comparto agricolo ed agli operatori agricoli stessi che vedono in questi professionisti essenziali punti di riferimento.

Va ribadito inoltre che, nel percorso formativo del laureato e del diplomato delle facoltà di agraria occupano grande spazio le materie di ingegneria rurale e ambientale nell'ambito delle quali è affrontata, in maniera ampia e approfondita la tematica relativa alle organizzazioni dei cantieri di ese-

cuzione delle opere con riferimento specifico anche a quegli aspetti di salvaguardia e tutela della salute degli addetti ai lavori.

A titolo puramente esemplificativo si indicano di seguito alcune discipline che sono oggetto di studio durante i corsi di laurea:

1) costruzione rurali e industrie agrarie (caseifici, oleifici, cantine);

2) bonifica e tecnica della bonifica;

3) meccanica e tecnica della meccanizzazione;

4) idraulica (regimazione delle acque, sistemazione idraulica, reti idrauliche a cielo aperto e in condotte, invasi artificiali eccetera);

5) reti viabilistiche extra urbane di interesse rurale;

6) selvicoltura e cantieristica forestale;

7) verde urbano (manutenzione e impianto) attrezzato e non.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. Nell'articolo 10 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, al comma 1, dopo la lettera *c*), è aggiunta la seguente:

«*c-bis*) diploma di laurea in agraria, nonchè attestazione da parte di datori di lavoro o committenti comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno un anno».